

Nuove riflessioni sui poteri di L. Vitellius nell'anno 43 d.C.*

Pierangelo BUONGIORNO

(*Université du Salento – Lecce*)

1.- I Fasti della *praefectura Urbi* fra Caligola e Nerone

Secondo l'opinione corrente, a gestire la carica di *praefectus Urbi*¹ per l'intera età claudiana sarebbe stato L. Volusius Saturninus (*cos.* 3 d.C.). Costui, rimasto in carica sino alla morte (avvenuta nel 56 d.C.)² si sarebbe avvicinato a Q. Sanquinius Maximus – *praefectus Urbi* in età di Caligola³ – in una data per noi ignota⁴ ma tradizionalmente posta, se non già in età di Caligola⁵, fra il 41 e il 42 d.C.⁶.

* Questo contributo riprende la traccia di una relazione presentata il 30 gennaio del 2008 presso la *Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik* di Monaco, nell'ambito di un soggiorno di studio finanziato dalla 'Elise und Annemarie-Jacobi-Stiftung'. Ringrazio, per la lettura del manoscritto e per i preziosi suggerimenti, i Professori Francesco Grelle, Mario Pani, Frédéric Hurlet e Francesca Lamberti. Dedico alla memoria del Prof. Diomede Ivone.

¹ Sulla *praefectura Urbi*, *novum officium* conferito direttamente dalle mani del principe, istituito – sulla scorta dell'omonimo istituto repubblicano – da Augusto nel 26 a.C. e stabilizzatosi a partire dall'età di Tiberio, vd. T.MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887³, II.2, p.1059ss., E.SACHERS, s.v. *Praefectus Urbi*, *RE*. 22.2, Stuttgart 1954, p.2513ss., G.VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)*, Roma 1956, *passim*, F.GUIZZI, s.v. *Praefectus (Praefecti)*, *NNDI* 13, Torino 1968, p.526ss. (cui *adde* F.GUIZZI, *In tema di origini della "praefectura Urbi"*, *SCDR* 8 (1996), pp.209-221), F.DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1972-1975², IV.1, p.641ss., J.M.RAINER, *Römisches Staatsrecht. Republik und Prinzipat*, Darmstadt 2006, p.254ss.

² *Plin. nat.* 7.62: ... *L. Volusio Saturnino in urbis praefectura extincto...*; la morte di L. Volusius è ricordata anche da *Tac. ann.* 13.30.2, che la registra fra gli eventi dell'anno 56 d.C.: *At L. Volusius egregia fama concessit, cui tres et nonaginta anni spatium vivendi praecipuaeque opes bonis artibus, inoffensa tot imperatorum amicitia fuit.*

³ *Dio* 59.13.1-2 [39 d.C.]: Μετὰ δὲ τοῦτο ὑπατεύσας αὐθις ... 2. τριάκοντα δὲ δὴ ἡμέρας ἤρξε [Caligula, *scil.*] καὶ αὐτὸν Σαγκύνιος Μάξιμος πολιάρχων διεδέξατο. Su Sanquinius vd. *PIR* (= E.GROAG, A.STEIN [et alii], *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III* [A-T², Berlin 1933-2009; U-Z, Berlin 1898]) S 179.

Tale opinione riposa sostanzialmente sull'ipotesi che l'avvicendamento nel 41 d.C. sia stato dovuto a un atteggiamento eccessivamente favorevole di Q. Sanquinius Maximus alla restaurazione della *res publica* dopo la morte di Caligola⁷. In altre parole, Claudio potrebbe aver valutato opportuna l'*amotio* di un *praefectus Urbi* di tendenze filorepubblicane, per inviarlo in qualità di legato in *Germania inferior*⁸. La nomina di L. Volusius Saturninus a nuovo prefetto dell'Urbe sarebbe stata sintomo invece, oltre che del prestigio dell'anziano e dell'esperienza senatore, della fiducia in lui riposta da Claudio⁹.

Tale giustificazione appare tuttavia poco convincente, soprattutto se, in considerazione della defezione delle *cohortes urbanae* dalla causa senatoria¹⁰, si accoglie l'opinione di Vitucci per cui un'eventuale opposizione di un *praefectus Urbi* filorepubblicano non avrebbe in ogni caso portato nocumento alla causa di Claudio¹¹. Anche laddove, del resto, si ammettesse che Claudio avesse delle riserve nei riguardi di Sanquinius, non si giustificerebbe poi l'attribuzione a costui di una legazione in una provincia, quale la *Germania inferior*, ove erano stanziati delle truppe. Non abbiamo insomma, mi sembra, motivi sufficienti per ipotizzare un contrasto di

⁴ Per tutti R.SYME, *Prefects of the City, Vespasian to Trajan, Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, Pamplona 1987, vol. II, p.1058, nt.4 [= R.SYME, *Roman Papers*, V, Oxford 1988, p.609, nt.4].

⁵ In tal senso S.J.DE LAET, *De Samenstelling van den Romeinschen Senaat gedurende de eerste eeuw van het principat (28 vóór Chr. – 68 na Chr.)*, Antwerpen 1941, p.96ss., nr.433. Rinuncia invece ad ogni tentativo di datare con certezza l'avvicendamento VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi, cit.*, p.94 e p.114, incerto fra il 40 e il 41.

⁶ Per una datazione al 41, seppur fra molti interrogativi, cfr. SYME, *Prefects of the City, cit.*, p.1057 [608], adesso accolto da A.STROBACH, PIR S 179. Proponevano invece il 42 d.C. P.V. ROHDEN e H.DESSAU, in PIR V 661.

⁷ Si v. tuttavia i rilievi espressi da E.GROAG, s.v. *Sanquinius* 4, *RE*. 1.A.1, Stuttgart 1920, p.2287.

⁸ Provincia dove Q. Sanquinius avrebbe poi trovato la morte intorno al 46 d.C. (ad ogni modo in un anno anteriore al 47 d.C., se si considera che in *ann.* 11.18.1 si dà la notizia della morte di Sanquinius come già discussa in un brano precedente; forse, come sembra opinare E.KOESTERMANN, *Tacitus Historiae*, Lipsiae 1957, p.61, nel decimo libro, per noi perduto); W.ECK, *Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1-3. Jahrhundert*, Bonn 1985, p.116.

⁹ Come sembra evincersi da *Tac. ann.* 13.30.2.

¹⁰ *Ios. bell. Iud.* 2.205; 211; *ant.* 19.259; Dio 60.1.4.

¹¹ VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi, cit.*, p.94.

ordine politico fra Sanquinius Maximus e Claudio, né una sua celere destituzione all'indomani del *dies imperii* del nuovo principe.

Inoltre, ad un riesame della documentazione a nostra disposizione, nulla sembra confermare che Sanquinius sia giunto in provincia, come successore di P. Gabinius Secundus, già nel 41 o nel 42¹², né mi pare vi siano elementi sufficienti contro un inizio della legazione nel 43 d.C. o in un momento addirittura successivo¹³.

Allo stesso modo, nulla sembra provare un avvicendamento diretto di L. Volusius Saturninus a Q. Sanquinius Maximus nella prefettura dell'Urbe. Come già rilevato da Syme, la vicenda della *praefectura Urbi* da Q. Sanquinius Maximus a L. Volusius Saturninus risulta piena di interrogativi¹⁴. C'è chi ha pensato – come pure plausibile – che fra i due *praefecti* vi sia spazio sufficiente per la prefettura di un terzo: taluni in dottrina pensano al potente senatore e collaboratore dell'imperatore Claudio, L. Vitellius cui la carica sarebbe stata affidata nel 43 d.C., in occasione della partenza del principe per la Britannia¹⁵.

Tale ipotesi si scontra tuttavia con una completa assenza di indicazioni, nelle fonti, relative a una *praefectura urbi* gestita da Vitellio. Nelle testimonianze di cui disponiamo sono contenute allusioni più o meno fumose a poteri di Vitellio diversi da quelli consolari o censorii, che sappiamo essergli stati attribuiti nell'ambito

¹² Ipotesi, questa, che sembra peraltro essere ritenuta estremamente residuale da ECK, *Die Statthalter der germanischen Provinzen*, cit., p.116.

¹³ Anzi, in considerazione del fatto che egli trovò la morte proprio in *Germania inferior* sul finire del 46 d.C., è quantomeno improbabile che vi fosse giunto già cinque anni prima e che la sua legazione sia durata così a lungo. Per l'età di Claudio, d'altra parte, un impiego prolungato dei governatori nelle province imperiali risulta attestato solo per le grandi province militari, come la Siria, o per quelle di nuova istituzione, come la Britannia, e comunque, fatte salve rare eccezioni, per un periodo mai superiore ai tre anni. Per un quadro d'insieme cfr. B.E.THOMASSON, *Provinces et gouverneurs sous Claude, Claude de Lyon, Empereur Romain. Actes du Colloque Paris – Nancy – Lyon, Novembre 1992. Réunis et publiés par Y.BURNAND, Y.LE BOHEC, J.P.MARTIN*, Paris 1998, p.229 ss.

¹⁴ SYME, *Prefects of the City*, cit., p.1057 [608 s.].

¹⁵ Su L.Vitellius v. PIR V 500, cui *adde* la scheda prosopografica di A.TORTORIELLO, *I fasti consolari degli anni di Claudio*, MAL. (IX s.) 17.3, Roma 2004, p.598 ss. L'ipotesi dottrinale è stata avanzata da B.LEVICK, *Claudius*, New Haven – London 1990, p.142 e nt.18 (« In Rome Claudius entrusted everything to Vitellius, including command of troops, probably appointing him Prefect of the City, even of the Guard as well »), e in parte seguita da TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p.600, nt.761 (« Claudio affidò ogni cosa a Vitellius, anche il comando delle truppe, forse nominandolo prefetto della città »).

del suo *cursus honorum*, ma non vi è menzione del fatto che egli abbia mai rivestito la carica di *praefectus urbi*.

Ben consapevole del fatto che, quando ci si avventura nell'insidioso terreno delle categorie del *ius publicum* nel primo principato, ogni tentativo di definizione di poteri e attribuzioni delle personalità vicine al *princeps* (quando non fondato su fonti giuridiche coeve) soffre dell'incertezza legata alla tradizione letteraria, vorrei comunque tentare di dimostrare come la posizione di L. Vitellius nel 43 d.C. non sia inquadrabile all'interno della carica di *praefectus urbi*. Claudio investì, a mio modo di vedere, nel periodo della campagna britannica, L. Vitellius di poteri specifici, che gli consentirono di curare ad ampio spettro gli interessi dell'imperatore assente.

2.- Le testimonianze di Plutarco, Tacito e Svetonio

Le testimonianze a nostra disposizione provengono da Plutarco (*Galba* 22.5), Tacito (*hist.* 1.52.4), Svetonio (*Vit.* 2.4) e Cassio Dione (60.21.2).

Plutarco e Tacito riprendono il discorso tenuto da Fabius Valens quando, nel gennaio del 69, A. Vitellius fu acclamato imperatore dalle legioni della *Germania inferior*.

Sia Tacito sia Plutarco, verosimilmente dipendenti da una fonte comune¹⁶, ricordano uno degli argomenti utilizzati da Valens per convincere A. Vitellius ad accettare l'acclamazione, ovvero il riferimento all'autorevolezza politica del padre¹⁷:

Vitellio tres patris consulatus, censuram, collegium Caesaris et imponere iam pridem imperatoris dignationem et auferre privati securitatem (Tac. *hist.* 1.52.4).

... πατρός τε τιμητοῦ καὶ τρις ὑπάτου γενομένου καὶ Κλαυδίῳ Καίσαρι τρόπον τινὰ συνάραξαντος ... (Plut. *Galba* 22.5).

In questa rassegna contratta del *cursus honorum* di L. Vitellius vengono ricordati i tre consolati, la censura, e infine un potere

¹⁶ Vd. C.P.JONES, *Plutarch and Rome*, Oxford 1971, p.78, e ora C.DAMON, *Tacitus. Histories. Book I*, Oxford 2003, p.299. Sui tentativi di identificazione di tale fonte comune – verosimilmente da rintracciarsi in un annalista (Cluvio Rufo?) – vd. l'articolata rassegna degli studi in B.SCARDIGLI, *Die Römerbiographien Plutarchs*, München 1979, p.152 ss.

¹⁷ Sugli aspetti ideologici connessi a questo argomento vd. M.PANI, *La corte dei Cesari da Augusto a Nerone*, Bari – Roma 2003, p.26.

‘collegialmente’ gestito insieme al principe Claudio. Ciò che si riscontra, tuttavia, in Tacito e in Plutarco, è il ricorso – per la definizione di tale potere (che dal tenore dei testi non può evidentemente identificarsi né con i consolati né con la censura rivestiti da L. Vitellius insieme al principe) – a formulazioni che almeno per il momento appaiono generiche: mentre Tacito ricorre all’*hapax legomenon* ‘*collegium Caesaris*’, l’autore di Cheronea evidenzia come, oltre alla censura e ai tre consolati, L. Vitellius, avesse ‘in qualche modo’ (τρόπον τινά) retto il potere (συνάραξαντος), ‘cogestito’ assieme a Claudio.

Di tenore parzialmente diverso, invece, appare la testimonianza di Svetonio che, nel tratteggiare (all’interno della rubrica dedicata ai *parentes* dell’imperatore A. Vitellius), i punti salienti del *cursus honorum* di L. Vitellius scrive (*Vit.* 2.4):

Lucius ex consulatu Syriae praepositus ... mox cum Claudio principe duos insuper ordinarios consulatus censuramque gessit. Curam quoque imperii sustinuit, absente eo [scil. Claudio] expeditione Britannica.

Dopo aver fatto riferimento, fra le altre cose, ad un primo consolato ordinario di L. Vitellius (rivestito nel 34 d.C. con Paullus Fabius Persicus), alla legazione in Siria (35-39 d.C.) e ai due consolati gestiti *Claudio conlega* (43 e 47 d.C.), nonché alla censura (47-48 d.C.), Svetonio parla ulteriormente di una ‘*cura imperii*’ sostenuta da L. Vitellius, nella seconda metà del 43 d.C., in assenza del principe impegnato nella spedizione britannica. Come già per Tacito e Plutarco, l’espressione usata da Svetonio non è nitida¹⁸: una identificazione fra la *cura imperii* e il consolato, sembra però doversi escludere, sia in ragione della formulazione del biografo (che distingue nettamente i consolati dalla *cura imperii*), sia da un esame della documentazione epigrafica concernente il consolato rivestito da L. Vitellius nel 43 d.C.¹⁹.

¹⁸ Così, alla luce delle riflessioni di J.BÉRANGER, *Recherches sur l’aspect idéologique du principat*, Bâle 1953, p.217 e M.HAUSER, *Der römische Begriff cura*, *Dissertation*, Basel 1954, p.37ss., U.VOGEL-WEIDEMANN, *Die Statthalter von Africa und Asia in den Jahren 14-68 n. Chr. Eine Untersuchung zum Verhältnis Princeps und Senat*, Bonn 1982, p.192.

¹⁹ Come confermano i *Fasti Antiates* (CIL I² p. 247 = X 6638), L. Vitellius e Claudio, consoli ordinari del 43 d.C., uscirono di carica alla fine di febbraio, lasciando il proprio posto a L. Pedanius Secundus e Sex. Palpellius Hister, a loro volta in carica sino alla fine di luglio (HANSLIK, *Vitellius, cit.*, p.1736ss.). Ad essi si sarebbero quindi

Ad ogni modo, a differenza di quel che avviene per la terminologia utilizzata da Tacito e Plutarco, l'espressione '*cura imperii*' – pur non identificandosi con il consolato – ci consente forse di fare qualche passo avanti nel tentativo di chiarire la posizione di L. Vitellius nel 43 d.C.²⁰.

3.- *Cura imperii*

'*Cura imperii*' è sintagma raramente utilizzato nelle fonti tardorepubblicane e di I e II secolo, là dove più di frequente si rinviene l'espressione '*cura rei publicae*', adoperata nel senso di 'attenzione (o interesse) alla cosa pubblica'²¹.

Al singolare, oltre che nel luogo svetoniano, troviamo usato '*cura imperii*' in Apuleio e (più avanti, ma nello stesso significato) in Firmico Materno²². Più di frequente è attestata la locuzione '*curae*

avvicendati, nel bimestre agosto-settembre, A. Gabinius Secundus e Pompeius Pedo e, per il periodo da ottobre a dicembre, Q. Curtius Rufus e e Sp. Oppius (vd. ora TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p.416ss.).

²⁰ Esclude ad es. ogni forma di ufficialità della carica di L. Vitellius MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., II.2, p.1114, che, in un più ampio contesto in cui cerca di evidenziare come, soprattutto nel I secolo, le forme di 'correggenza' dell'impero costituirono un'eccezione alla regola e preusero esclusivamente alla successione, sostiene altresì che « auch staatsmännische Stellungen, wie sie Maecenas unter Augustus, L. Vitellius unter Claudius, Seneca unter Nero, Mucianus unter Vespasian namentlich während der Abwesenheit des Herrschers von Rom eingenommen haben, ermangeln jedes formalen Fundaments », poiché « es gehört geradezu zum Charakter des römischen Principats politische Machstellung und Staatsamt nach Möglichkeit getrennt zu halten ». Certamente influenzati da MOMMSEN, di *cura imperii* in senso generico parlano V. ROHDEN/DESSAU, PIR V 500, ma non mancano ancor più generiche formulazioni come « rappresentante » o « Stellvertreter » di Claudio a Roma: si vd., ad es., J.CROOK, *Consilium Principis. Imperial councils and counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, p.41 e p.189, nr. 352 (« L. Vitellius ... was left as cos. II in Rome when Claudius went to Britain, with the *cura imperii* »); A.GARZETTI, *Da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, p.124; R.HANSLIK, s.v. *Vitellius* 7 C, *RE*. Suppl. IX, Stuttgart 1962, p.1737; J.SCHEID, *Les Frères Arvales. Recrutement et origine sociale sous les empereurs julio-claudiens*, Paris 1975, p.144; W.ECK, s.v. *Vitellius* II 3, *DNP* 12.2, Stuttgart – Weimar 2003, p.262.

²¹ Oltre al ricorrente uso in fonti di età repubblicana (particolarmente in Cicerone), cfr. Sen. Rhet. 7.7.5; Tac. ann. 1.10.7, 3.44.2, *hist.* 1.13.2, 1.26.1, 1.50.1, 1.88.3, 4.13.3. Significativo anche Plin. ep. 7.15.2, in cui '*rei publicae ... negotia curare*' è adoperato nel senso di agire nel superiore interesse della *res publica*.

²² Apul. *mund.* 35: il retore africano evidenzia come, per il dio, l'opera di governo del mondo (*imperii sui cura*) non sia *vero nec tristis nec onerosa*. Sia pure in un utilizzo metaforico e in un contesto non giuridico, appare evidente come l'espressione sia relativa alla 'funzione di governo' nella sua interezza. L'espressione *cura imperii* appare poi in un passo dei *Matheseos libri* di Firmico Materno (8.16.2), ove si legge

imperii', al plurale, per alludere da un lato alle preoccupazioni di governo legate alla carica imperiale (nel senso 'restrittivo' di 'attribuzioni', 'competenze' o 'singole funzioni')²³, dall'altro in modo omnicomprendente alla funzione di amministrazione (nel proprio insieme) della *res publica*²⁴.

Nel tentativo di definire la locuzione '*curae imperii*', merita infine attenzione un controverso luogo delle *Historiae* di Tacito. Nel narrare gli eventi del turbolento 69 d.C., Tacito afferma che Otone – alla partenza da Roma nel marzo di quell'anno, in vista dello scontro con A. Vitellius²⁵ – avrebbe lasciato in sede il fratello Salvius Titianus, affidandogli l'ordine della città e le '*curae imperii*':

profectus Otho quietem urbis curasque imperii Salvio Titiano fratri permisit (Tac. *hist.* 1.90.3).

La notizia, almeno per quanto riguarda il riferimento alla '*quies urbis*' va letta insieme a *hist.* 1.46.1 (*Urbi Flavio Sabino praefecere* ...), in cui si afferma che, nel gennaio 69, Otone avrebbe ripristinato nella carica di *praefectus urbi* T. Flavius Sabinus²⁶. A una

che un influsso di Marte o di Saturno su *Aquila* (stella che sorge sotto il segno dell'Acquario) fa dei nati sotto questo astro *praepositos tribunos ministros imperatorum, vel satellites regum, et quibus cura imperii vel armorum custodia credatur*. Sia pure più tardo, rispetto alle altre testimonianze a nostra disposizione, il dato di Firmico Materno attesta l'applicazione della terminologia "*cura imperii*" non solo ai governanti, ma anche ai loro rappresentanti nella funzione di governo.

²³ Plin. *Paneg.* 48.1 e 86.2; cfr. altresì Tac. *ann.* 16.8.1 che ricorda come, nel 64 d.C., Nerone accusasse D. Iunius Silanus Torquatus di aver trasformato la propria casa in una corte e di prepararsi alle "funzioni di governo", dispensando cariche ai propri liberti (*Ipsum dehinc Silanum increpuit ... tamquam disponderet iam imperii curas praeficeretque rationibus et libellis et epistulis libertos* ...).

²⁴ Plin. *Paneg.* 66.2: ... *capessere quasi communis imperii curas*.

²⁵ Sulla datazione della partenza di Otone da Roma, collocabile fra il 14 e il 24 marzo del 69 d.C., vd. le osservazioni di F. MILAZZO, *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps. Dalla morte di Augusto all'avvento di Vespasiano*, Napoli 1989, p.166, nt.42.

²⁶ Costui era stato sollevato dalla carica da Galba, allorquando, nel secondo semestre del 68, quest'ultimo aveva rimosso da posizioni di potere avversari politici potenzialmente pericolosi (Tac. *hist.* 1.14.1). Sul punto VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi*, cit., p.96 e p.114ss., J.NICOLS, *Vespasian and the partes Flavianaes*, Wiesbaden 1978, p.60, R.SYME, *Partisans of Galba*, *Historia* 31 (1982), p.477ss. [= *Roman Papers*, IV, Oxford 1988, p.133ss.], e ID., *Prefects of the City*, cit., p.1058 [609] (ove considerazioni sulle ragioni che avrebbero portato alla scelta di A. Ducenius Geminus). La restituzione di T. Flavius Sabinus è nota anche da Plut. *Otho* 5.2 (un testo che presenta forti analogie con Tac. *hist.* 1.46.1), che data però l'evento alla fine di marzo del 69. È tuttavia opinione consolidata in dottrina (da ultimo

prima impressione le due fonti sembrerebbero contrastare, ch  in entrambe vi si potrebbe scorgere un riferimento all'istituzione di un *praefectus urbi*.

Vitucci, nel tentativo di salvare l'attendibilit  filologica di *hist.* 1.90.3²⁷ e di giustificare l'aporia con *hist.* 1.46.1, escluse ogni formalizzazione degli incarichi affidati a L. Salvius Otho Titianus²⁸, ritenendo altres  che l'espressione tacitiana '*quietem urbis curasque imperii*' non facesse in nessun caso riferimento ad una *praefectura Urbi*, ma fosse piuttosto una generica formulazione adottata da Tacito²⁹.

La pi  recente dottrina, invece, ritenendo *hist.* 1.90.3 corrotto, ha integrato, dopo '*quietem urbis*', il dativo «*T. Flavio Sabino*»³⁰, s  da conciliare i due passi e ipotizzare che, al momento della partenza da Roma, Otone – al fine di controbilanciare il potere del prefetto dell'Urbe (e fratello di Vespasiano) T. Flavius Sabinus – avesse affidato il controllo dei *Regierungsgesch fte* al fratello, L. Salvius Otho Titianus. Questa integrazione congetturale, bench  suggestiva, comporta per  l'attribuzione, tanto alla locuzione '*quies urbis*', quanto a quella '*curae imperii*', di un valore formale, che – se vedo bene – non   stato oggetto della riflessione di quanti si sono misurati con questo passo. In altri termini, mentre pare possibile identificare la *quies urbis* con la *praefectura Urbi*, le *curae imperii* conferite a L. Salvius Otho Titianus continuano a sfuggire ad ogni tentativo di classificazione e, allo stato attuale della documentazione, tanto la

DAMON, *Tacitus, cit.*, p.192) che la datazione di questo evento proposta da Plutarco sia da ritenersi non corretta.

²⁷ Sostenuta, tra gli altri, da KOESTERMANN, *Tacitus. Historiae, cit., ad h. loc.* e H.HEUBNER, *P. Cornelius Tacitus. Die Historien*, I, Heidelberg 1963, p.198.

²⁸ VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi, cit.*, p.96 e p.114.

²⁹ Dato, questo, che sembra invero corroborato anche da un confronto stilistico con Tac. *ann.* 14.42.3, in cui l'espressione *quies urbis* ricorre in senso assolutamente atecnico. Assolutamente improponibile   invece la soluzione proposta ultimamente da G.MORGAN, *69 A. D. The Year of Four Emperors*, Oxford 2006, p.93, p.111 e p.305, nt.3, secondo il quale, tra la met  di marzo e i primi giorni di aprile del 69 d.C., Otone avrebbe nuovamente destituito dalla *praefectura Urbi* T. Flavius Sabinus, affidando la carica a suo fratello Titianus (salvo poi richiamarlo, dopo pochi giorni, presso *Brixellum*, al comando delle legioni schierate contro A. Vitellius).

³⁰ Cos , sulla base di Tac. *hist.* 1.46.1, 2.55.1, 2.63.2, e Plut. *Otho* 5.4, ma senza alcuna apparente motivazione filologica, K.WELLESLEY, *Tacitus Historiae*, Leipzig 1989, *ad h. loc.*, accolto da K.WACHTEL, PIR S 145. Ma vd. gi  anche SCHEID, *Les Fr res Arvales, cit.*, p.256 e VOGEL-WEIDEMANN, *Die Statthalter von Africa und Asia, cit.*, p.442.

questione della genuinità di *hist.* 1.90.3 quanto quella della definizione delle *curae imperii* di Titianus sembrano destinate a rimanere irrisolte³¹. Ciò che si può invece affermare con una relativa certezza è però che le *curae imperii* non abbiano, nel luogo in esame, alcuna relazione diretta né con la prefettura dell'urbe, né, tantomeno, con il consolato. Sappiamo infatti che Titianus fu sì console per la seconda volta, collega del fratello imperatore (CIL VI 2051 e Tac. *hist.* 1.77.2), nel 69 d.C., ma solo dal 30 gennaio al 28 febbraio³².

Ritornando al problema dei poteri di L. Vitellius nel secondo semestre del 43 d.C., quindi, l'indagine lessicografica condotta sulle locuzioni '*cura imperii*' e '*curae imperii*' sembra rafforzarci nell'escludere una identificazione della carica rivestita da L. Vitellius tanto con il consolato quanto con la *praefectura Urbi*.

4.- La testimonianza di Dione

L'ultima testimonianza – forse la più significativa, nonostante la maggiore distanza cronologica dai fatti – è quella di Cassio Dione (60.21.2):

ἐλθούσης δὲ τῆς ἀγγελίας ὁ Κλαύδιος τὰ μὲν οἴκοι τῷ Οὐιτελλίῳ τῷ Λουκίῳ τῷ συνάρχοντι τὰ τε ἄλλα καὶ τοὺς στρατιώτας ἐνεχείρισε (καὶ γὰρ ἐξ ἴσου αὐτὸν ἑαυτῷ ἐξάμηνον ὄλον ὑπατεῦσαι ἐποίησεν), αὐτὸς δὲ ἐξεστρατεύσατο.

Lo storico niceno ricorda come Claudio, affidando al συνάρχων (termine sul cui significato ci interrogheremo tra breve) L. Vitellius gli affari interni (τὰ μὲν οἴκοι), e inoltre (τὰ τε ἄλλα)³³ anche le truppe (καὶ τοὺς στρατιώτας), fece sì che (καὶ γὰρ ... ἐποίησεν), 'in

³¹ L'impossibilità di definire la questione ha portato ad es. DAMON, *Tacitus, cit.*, p.290, a sostenere che «The former task (*quietem urbis*) would in ordinary circumstances be the responsibility of the urban prefect», senza però sposare nessuna delle due ipotesi.

³² Vd. A.DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano dal 30 a.C. al 613 d.C.*, Roma 1952, p.19; TORTORIELLO, *I fasti, cit.*, p.557.

³³ Questo, sulla base di numerosi confronti con altri luoghi dell'opera (cfr., *exempli gratia*, 36.44.1, 36.44.2, 36.46.1, 36.46.2, 36.53.5, 37.5.3, 37.7.5, 37.52.4, 38.14.7, 38.16.3, 39.22.4, 39.51.1, 39.59.3, 41.1.3, 41.5.3, 41.11.1, 41.18.2, 41.39.1, 41.43.1, 42.4.2, 42.31.3, 42.46.3, 43.14.5, 54.12.4) il senso dell'espressione utilizzata da Dione, così come mi conferma, in una lettera del 10 febbraio 2009, la Prof. Marie-Laure Freyburger-Galland, che ringrazio.

modo eguale a lui' (ἐξ ἴσου ... ἐαυτῶ)³⁴, costui (αὐτὸν) avesse poteri consolari (ὑπατεῦσαι)³⁵ per l'intero semestre (ἑξάμηνον ὄλον) in cui egli fu lontano da Roma³⁶.

Ad una prima lettura, il passo non sembra fornire chiare indicazioni in merito alle potestà attribuite a L. Vitellius in assenza di Claudio.

Prestando attenzione ai riferimenti a τὰ μὲν οἴκοι (espressione che, secondo un'accezione più volte ricorrente nelle fonti³⁷, sembrerebbe

³⁴ Tale espressione risulta ricorrere, nell'opera dionea, anche in altre circostanze, ad es. in occasione del conferimento, da parte di Augusto, della *tribunicia potestas* e di altri poteri minori ad Agrippa nel 19 a.C. (Dio 54.12.4): (ὁ Αὐγουστος) ... καὶ τῷ Ἀγρίππῃ ἄλλα τε ἐξ ἴσου πῆ ἐαυτῶ καὶ τὴν ἐξουσίαν τὴν δημαρχικὴν ἐς τὸν αὐτὸν χρόνον ἔδωκε. Ma vd. anche Dio 42.57.2, 44.6.3, 44.50.1, 48.4.5, 51.20.2, 52.12.6, 53.20.4.

³⁵ Si consideri a tal proposito il pregnante significato – « consulari munere fungor » – attribuito ad ὑπατεύω nel *Thesaurus Graecae Linguae* (HASE, s.v. ὑπατεύω, TGL, IX, p.132); vd. anche H.J.MASON, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto 1974, p.95, p.132ss. e p.169. Per una netta identificazione del verbo 'ὑπατεύω' e dei poteri attinenti alla sfera consolare vd. anche D.MAGIE, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis*, Lipsiae 1905, p.9 e p.76, e MASON, *Greek Terms for Roman Institutions*, cit., p.95, mentre sull'uso di 'ὑπατεύω' nell'opera dionea vd. ora M.L.FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997, p.155.

³⁶ Suet. *Claud.* 17.2: ... sexto quam profectus erat mense Romam rediit... Dio 60.23.1: ... ἡλθέ τε ἐς τὴν Ῥώμην ὁ Κλαύδιος ἕξ μῆνας ἀποδημήσας, ἀφ' ὧν ἑκκαίδεκα μόνας ἐν τῇ Βρεττανίᾳ ἡμέρας ἐποίησε ... La motivazione di questa lunga assenza è a tutt'oggi discussa, soprattutto se confrontata con la breve durata del soggiorno di Claudio in Britannia (16 giorni, forse sul finire del mese di luglio – così A.A.BARRETT, *The Date of Claudius' British Campaign and the Mint of Alexandria*, *CQ.* 48, 1998, p.577 – piuttosto che in quello di agosto, come ancor di recente ribadito da A.RIGOTTI, *Divagazioni in margine all'Edictum Claudii de civitate Anaunorum (CIL V 5050)*, *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati* 251, 2001, p.35). Sono documentate delle (brevi?) soste a Verona e a Ravenna, dove Claudio celebrò una sorta di pre-trionfo con la flotta (Plin. *nat.* 3.119), per il quale non è chi non veda delle analogie con quello di Cesare in *Transpadana* (Caes. *Gall.* 8.51; per tutti A.GALIMBERTI, *Cassio Dione, Storia Romana (Libri LVII – LXIII)*, introduzione di M.SORDI, traduzione di A.STROPPA, note di A.GALIMBERTI, Milano 1999, p.354, nt.176). Rimane però inspiegabile un così prolungato soggiorno lontano da Roma, per il quale sono state avanzate le più differenti ipotesi (nessuna delle quali realmente soddisfacente) quali una sosta a *Lugdunum*, città natale di Claudio (così H.HALFMANN, *Itinera principum. Geschichte und Typologie des Kaiser-Reisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986, p.172ss.), oppure prima in *Germania* (per onorare a *Moguntiacum* la memoria del padre Druso?) e poi presso le tribù alpine cui fu conferita in seguito con la cittadinanza (così LEVICK, *Claudius*, cit., p.143, e ora con nuovi argomenti RIGOTTI, *Divagazioni in margine all'Edictum Claudii*, cit., p.36ss.).

alludere agli affari interni alla città di Roma) e agli στρατιώται (termine di generico uso nell'opera dionea, che, a differenza dei più connotati φρουρός e δορυφορός – generalmente utilizzati per indicare rispettivamente gli *urbaniciani* e i *praetoriani*³⁸ – potrebbe ben designare, nel caso in esame, tutti i corpi militari presenti a Roma, ovvero le *cohortes urbanae* e quella parte delle *praetoriae* rimasta a presidio della *domus Augusta*), si potrebbe essere indotti a ritenere che a L. Vitellius fosse stata conferita una *praefectura Urbi* con una competenza generalizzata su tutte le truppe presenti presso la città. Questa è l'ipotesi è propugnata ad esempio da B. Levick (che non esclude però un conferimento combinato sia della *praefectura Urbi* che di quella *praetorio*) e, più di recente, da A. Tortoriello³⁹. Oltre, però, ai dubbi già espressi in merito ad un'identificazione di quella che Svetonio chiama *cura imperii* con la *praefectura Urbi*, ciò che in questa ricostruzione rimarrebbe oscuro, sarebbe il senso dello

³⁷ Su questo uso in Dione cfr. 30-35.102.1, 36.15.3, 40.60.2. Più in generale vd. invece STEPHANUS, *ThGL.*, s.v. οἴκοι, V, 1788-1789.

³⁸ Φρουρός: Dio 55.24.6; cfr. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions*, cit., p.98. Δορυφορός: Dio 54.25.6, 55.10.10.

³⁹ LEVICK, *Claudius*, cit., p.142 e nt.18; TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p.600, nt.671. Dei dubbi sull'identità del prefetto urbano si è già detto nel § 1 *supra*. Con riferimento ai *praefecti praetorio*, invece, dei due in carica alla vigilia della campagna britannica, Rufrius Pollio era lontano da Roma (verosimilmente a capo di una parte delle *cohortes praetoriae*) in quanto coinvolto con il principe nelle operazioni militari (a conclusione delle quali ricevette gli *ornamenta consularia* e il diritto a sedere in senato [Dio 60.23.2]) mentre Catonius Iustus aveva trovato la morte in quegli stessi mesi per volontà di Messalina, che lo reputava pericoloso poiché informato di troppi retroscena sul suo conto e intenzionato a farne rivelazione a Claudio (Sen. *apocol.* 13.5; Dio 60.18.3; indimostrata, invece, l'opinione di M.ABSIL, *Les Préfets du prétoire d'Auguste à Commode. 2 avant Jésus-Christ – 192 après Jésus-Christ*, Paris 1997, p.101, secondo cui Catonius Iustus avrebbe trovato la morte « en l'absence de l'empereur »). È pertanto probabile che colui il quale fosse stato destinato a comandare le *cohortes urbanae* avesse competenza (*ex mandato principis*) anche su quelle *praetoriae*, allo scopo di garantire la disciplina dell'ordine pubblico e colmare un vuoto istituzionale derivante dall'assenza di entrambi i *praefecti praetorio*. Una competenza generalizzata su tutte le truppe presenti in Roma si spiegherebbe inoltre per via del fatto che non solo le *cohortes urbanae* erano una milizia imperiale non meno dei pretoriani (si osservi in proposito che Tiberio li aveva fatti acquarterare tutti insieme nei cd. *castra praetoria*), ma anche che, almeno sino per tutta la dinastia giulio-claudia, furono trattate allo stesso modo che le *cohortes praetoriae* (VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi*, cit., p.84; M.HAMMOND, *The Antonine Monarchy*, Rome 1959, p.445; DE MARTINO, *Storia*, cit., IV.1, p.646 e ntt.26-27, ove letteratura e fonti). Sulle *cohortes urbanae* sempre attuale l'indagine d'insieme di H.FREIS, *Die cohortes Urbanae*, Köln – Graz 1967.

‘ὑπατεῦσαι’ dioneo. Aderendo al pensiero della Levick (che tuttavia non chiarisce assolutamente il problema), esso dovrebbe essere spiegato nel conferimento a L. Vitellius – in una con la *praefectura Urbi* – di un *imperium consulare* necessario a gestire gli affari interni (e in particolare il rapporto con il senato) nel periodo di assenza del principe⁴⁰.

Una tale ricostruzione, però, benché suadente, oltre a presentarsi come un’anomalia giuridica (decisamente improbabile risulta il sommarsi, in una sola persona, di una carica ‘imperiale’ come la *praefectura Urbi* e del sommo potere magistratuale), non risolve una serie di ulteriori problemi inerenti al testo dioneo.

Non chiarisce ad es. sino in fondo il senso dell’espressione ‘ἐξ ἴσου αὐτὸν ἑαυτῷ ἐξάμηνον ὅλον ὑπατεῦσαι ἐποίησεν’ (la cui traduzione alla lettera suonerebbe, grosso modo, come « [Claudio] fece sì che egli [L. Vitellius] avesse poteri consolari in modo uguale a lui per l’intero semestre [di assenza da Roma] »). Non determina, inoltre, il senso dell’attributo ‘συνάρχοντι’, con il quale Dione qualifica L. Vitellius in relazione a Claudio.

Credo giovi, a questo punto, qualche precisazione. Riprendiamo, in primo luogo, il passo dioneo nella sua struttura complessiva. Esso si presenta organizzato, con riferimento ai poteri di L. Vitellius, in due parti: da un lato il controllo su τὰ ... οἴκοι e, inoltre (τά τε ἄλλα) sugli στρατιώται, dall’altro la facoltà di governare ‘ἐξ ἴσου ... ἑαυτῷ’ per l’intero semestre (ἐξάμηνον ὅλον) di assenza del principe. La prima parte appare una conseguenza della seconda. Se L. Vitellius poté controllare gli affari affidatigli dal principe, fu solo perché costui gli conferì un potere che lo ponesse in grado di farlo. Il conferimento di poteri e competenze a L. Vitellius si contrappone poi, a sua volta, all’allontanamento di Claudio (αὐτὸς δὲ ἐξεστρατεύσατο) da Roma e dall’impero.

⁴⁰ Come è noto, infatti, al *praefectus Urbi* era preclusa la possibilità di *senatum consulere*, poiché tale prefetto, «al pari di tutti gli altri prefetti, anche di quelli più elevati, ... non fu mai un magistrato nel senso tecnico, perché nonostante il suo particolare legame con antiche istituzioni repubblicane, si trattava pur sempre di un ufficio inquadrato nei nuovi organi della costituzione imperiale». Sono parole di DE MARTINO, *Storia*, cit., IV.1, p.645, che rileva altresì (p.647) come « solo alla fine dell’epoca classica il *p.U.* si avviò a divenire la magistratura giurisdizionale per eccellenza ».

Si può pertanto ipotizzare che, essendo Claudio avviato a uscire dai *fines imperii*⁴¹, a L. Vitellius venisse conferito un potere da esercitare non già sulla sola città di Roma, bensì tanto sugli affari interni (τὰ μὲν οἴκοι), quanto su quelli concernenti le legioni (τοὺς στρατιώτας) rimaste all'interno dell'impero.

5.- I poteri di L. Vitellius

Per il periodo della propria assenza da Roma, Claudio avrebbe insomma investito L. Vitellius, piuttosto che della *praefectura Urbi*, di un 'potere' di tipo magistratuale, mediante il quale il principe si sarebbe messo al riparo dai rischi di ogni tentativo di usurpazione durante la propria assenza da Roma, permettendo all'amico (che di certo godeva della sua incondizionata fiducia) di esercitare un controllo concreto dell'ordine pubblico, del senato, di ogni faccenda concernente l'impero, con conseguente azzeramento degli alti rischi politici derivanti da un protratto allontanamento⁴².

Si sarebbe, insomma, trattato di una vera e propria 'correggenza', di una collegialità *ante litteram*, come sembra del resto confermare il pressoché costante riferimento, di Tacito, Plutarco, Dione, al *collegium* e al συνάρχειν. Del resto, improbabile appare la posizione di Mommsen secondo il quale Dione, nel definire L. Vitellius 'συνάρχων' di Claudio, avrebbe inteso riferirsi al consolato ordinario gestito da entrambi nel primo bimestre del 43, per cui si sarebbe dinanzi ad un errore dello storico di Nicea, in quanto, al momento

⁴¹ Che Claudio, per la campagna britannica, avesse varcato i *limina imperii* è del resto cosa ben nota dalle fonti: lo chiarisce anche il conferimento, in una con il trionfo, della *corona navalis*, 'per aver varcato e sottomesso l'Oceano' (Suet. *Cl.* 17.3); questo dato sembra inoltre confermato dall'uso che Svetonio fa, nel già esaminato *Vit.* 2.4, dell'espressione *expeditio Britannica* con riferimento alla campagna condotta dall'imperatore in *Britannia: expeditio* è infatti, nel lessico svetoniano, termine frequentemente adoperato con riferimento a campagne militari compiute fuori dai *fines imperii* (si pensi all'uso fattone in *Aug.* 8.2, 29.3; *Tib.* 9.1; *Cal.* 10.1, 43.1; *Galba* 7.1; *Dom.* 6.1).

⁴² Su questa scelta del principe, così come su quella di effettuare, per l'anno 43, una designazione di *consules suffecti* caratterizzata da una sostanziale esclusione della *nobilitas* e dall'inserimento di *homines novi* a lui legati da vincoli di fiducia (sul punto LEVICK, *Claudius*, cit., p.142, che li definisce 'grateful new men'; TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p.417), dovevano infatti gravare i timori scaturenti dal ricordo della congiura di Scribonianus, repressa nel sangue solo pochi mesi prima dell'inizio della campagna di Britannia e che segnalava una ancor vigorosa presenza di un'opposizione senatoria a Claudio.

della partenza di Claudio da Roma (all'inizio dell'estate del 43 d.C.), sia il principe sia L. Vitellius erano già da tempo cessati dalla carica di console⁴³.

Prestando fede al testo svetoniano, che parla di una '*cura imperii*', si potrebbe essere indotti a ipotizzare che la funzione conferita a L. Vitellius fosse stata modellata, nel suo nucleo fondante, sulle *curae* che, istituzionalizzate a partire dall'età di Augusto, divenivano – in quei decenni – funzioni pubbliche a tutti gli effetti, i cui titolari (i *curatores*) erano nominati dal senato su proposta del principe. Sembra ad esempio questa la posizione di H. Smilda che, nel suo *Index historicus* all'opera dionea osservava come, a L. Vitellius, « *cura urbis et militum ... datur a Claudio in Britannia abeunte* »⁴⁴.

Accettando tale linea interpretativa, si dovrebbe pertanto ipotizzare, pur con le dovute cautele, che l'espressione '*cura imperii*' adoperata da Svetonio ricalcasse, almeno a grandi linee, la denominazione con cui la carica fu nota, rispecchiando altresì, nel modo più fedele, gli esiti della funzione conferita a L. Vitellius, ovvero quelli di una partecipazione al governo non solo della città, ma dell'impero, inteso (in senso oggettivo) come il territorio sul quale si estendeva l'autorità di Roma.

Ipotizzare che il potere di L. Vitellius vada identificato in una *cura* non chiarirebbe però, nel modo più assoluto, la 'correggenza' di cui parlano Plutarco, Tacito e Cassio Dione. La *cura* è infatti una funzione limitata ad un compito specifico, ben distante, quindi, dall'identificazione dei poteri di L. Vitellius e di Claudio evidenziata dalle fonti. Ed essendo il potere del principe un potere indistinto e totale, è verosimile che di questo genere (seppur in qualche modo subordinato a quello del principe) dovesse essere anche quello conferito a L. Vitellius.

È a mio parere più probabile, quindi, che – così come già rilevato per le altre testimonianze precedentemente discusse⁴⁵ – anche nel testo di Svetonio *cura* assumesse un significato etico-politico: '*curam*

⁴³ Così MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., II.2, p.1114, nt.2: « Die von Dio versuchte Anknüpfung an das Consulat ist falsch; es steht fest, dass Claudius und Vitellius vor dem 1. März das Consulat niederlegten und der Kaiser erst in der zweiten Hälfte des Jahres Rom verliess ». Cfr. nt.19 *retro*.

⁴⁴ H.SMILDA, *Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum Index historicus*, Berolini 1926 (rist. anast. Berlin 1955), p.703.

⁴⁵ Vd. § 3 *supra*.

imperii sustinere' andrebbe inteso nel senso di 'sostenere il peso (ovvero la fatica) dell'impero'. Il sintagma *curam sustinere* è del resto altrimenti documentato, con simile significato, in altre fonti⁴⁶ e di particolare interesse risulta l'uso fattone nell'*epistula* indirizzata da Tiberio al senato nel 22 d.C. e nota da Tac. *ann.* 3.54.5, nella quale il principe dichiarava di farsi carico delle necessarie riforme in materia *sumptuaria*: « *hanc, patres conscripti, curam sustinet princeps* ».

Se tale interpretazione è esatta, si potrebbe per avventura ipotizzare che l'inciso '*curam imperii sustinere*' sia riconducibile, se non al *senatus consultum* stesso, quantomeno ai *verba* dell'*oratio principis*⁴⁷ che aveva provocato la deliberazione senatoria di conferimento dei poteri a L. Vitellius. In essa Claudio avrebbe in buona sostanza chiesto al senato di conferire 'determinati poteri' a L. Vitellius, affinché costui potesse sostenere, durante l'assenza del principe, la cura dell'impero⁴⁸.

Una tale interpretazione del testo svetoniano conferisce, inoltre, maggiore valore alle concordanti indicazioni di Tacito, Plutarco e Cassio Dione su di una 'correggenza' di L. Vitellius e di Claudio.

E, d'altro canto, volgendo lo sguardo ad alcune delle testimonianze relative ai precedenti di 'correggenza' di età augustea, credo sia possibile determinare anche quale fosse la tipologia sulla quale si sarebbe modellato il potere conferito a L. Vitellius.

Si prenda in considerazione il caso di Tiberio, allorquando, sul finire del principato di Augusto, raggiunse una posizione di preminenza tale da assicurarsi la successione. Scrive Tacito (*ann.* 1.3.3):

⁴⁶ Cic. *Att.* 6.5.3; *fam.* 10.4.4; *Stat. Theb.* 5.177.

⁴⁷ Ipotesi che troverebbe sostegno ulteriore laddove si ritenesse che la fonte da cui Svetonio derivava le informazioni sul ruolo di L. Vitellius nel 43 fosse la medesima adoperata da Tacito e Plutarco (laddove, però, costoro, avrebbero messo in risalto un elemento - la collegialità - differente da quello privilegiato da Svetonio) e, forse di tipo annalistico, attingesse agli *acta senatus*, ovvero (se identificabile, ad es., con Cluvio Rufo) si fondasse su una conoscenza diretta degli eventi.

⁴⁸ Sarebbe interessante, a questo proposito, cercare di comprendere se, nell'espressione *cura imperii*, il termine *imperium* vada inteso piuttosto che in senso soggettivo, in quello oggettivo, cioè come l'orbe romano nel suo insieme, il territorio sul quale si estendeva l'autorità di Roma. Testimonianze di un uso di *imperium* in senso oggettivo, sembrerebbero essere presenti già in Cicerone (*Verr.* II 1.55, *Mur.* 24) e in Livio (ad es. 10.20.1, 26.37.5, 29.17.7, 38.48.3, 39.55.1), nonché trovare valide conferme in testi tacitiani desunti dagli *acta senatus*, come ad es. Tac. *ann.* 1.11.1; interessanti spunti anche in *ThLL.* VII,1, p.574ss.

Drusoque pridem extincto Nero solus e privignis erat, illuc cuncta vergere: filius, collega imperii, consors tribuniciae potestatis adsumitur omnisque per exercitus ostentatur ...

Se *filius* ben si riferisce all'*adrogatio* di Tiberio compiuta da Augusto nel giugno del 4 d.C., e l'associazione nella *tribunicia potestas* viene comunemente identificata nell'espressione *consors tribuniciae potestatis*⁴⁹, *collega imperii* sembra riferirsi, nel caso di specie, all'*imperium* conferito a Tiberio⁵⁰. Un *imperium* 'aequum'

⁴⁹ Tale formula trova corrispondenze anche in Vell. 2.99.1 e 2.103.3 (mentre, con riferimento a Traiano, cfr. Plin. *paneg.* 8.6). Sui poteri di Tiberio e sulla sua adozione vd. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV.1, 413 s. e 436 s., ove bibliografia, ed ora F.HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique*, Rome 1997, p.141ss., e J.L.FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, *CCG* 12 (2001), p.144ss.

⁵⁰ Così già MOMMSEN *Römisches Staatsrecht*, cit., II.2, p.1151, nt.4, seguito da E.KORNEMANN, *Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium romanum*, Leipzig – Berlin 1930 [= Neudr. Groningen 1968], p.15, nt.1. Vd. ora però anche HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère*, cit., p.351ss. che, facendo suoi alcuni dubbi posti da J.BERANGER, *Imperium, expression et conception du pouvoir impérial*, in *REL.* 55 (1977), p.330 e nt.1, non esclude che « l'expression de Tacite ... signifie, dans son acception la plus large, que Tibère fut associé à l'ensemble des pouvoirs impériaux ». Sull'*imperium aequum* di Augusto e Tiberio vd. anche M.PANI, *L'imperium di Tiberio principe*, *ETPS.* 6 (2001), p.258, che rileva altresì come la formula dell'*imperium maius* sia stata introdotta soltanto a partire dall'età tiberiana. L'espressione '*collega imperii*' sembrò trovare una eco, secondo alcuni studiosi, nella *laudatio funebris* di Agrippa, attribuita ad Augusto e nota dal *P. Köln* VI 249 (ed. L.KOENEN, *ZPE.* 5 [1970], p.217ss.), in cui la lacuna alla lin. 12 fu risolta con l'integrazione « ἡμετέροι [ἀρχῆι συνάρχων] », retrotradotta come '*collega imperii nostri*' (vd. per tutti K.BRINGMANN, *Imperium proconsulare und Mitregentschaft im frühen Prinzipat*, *Chiron* 7 [1977], p.219ss. e part. p.225). Tale integrazione va però oramai esclusa, stante il rinvenimento di un nuovo frammento (*P. Köln* inv. 4722, ed. M.GRONEWALD, *ZPE.* 52 [1983], p.61ss.; edizione critica aggiornata in W.AMELING, *Augustus und Agrippa. Bemerkungen zur PKöln VI 249*, *Chiron* 24 [1994], p.1ss.) della *laudatio* funebre di Agrippa, « che si salda perfettamente al precedente ... (e) chiude in modo definitivo ogni ulteriore discussione ... poiché – come oramai è sicuro – in questo punto specifico della *laudatio* non si parlava di ἀρχή, ma di σπουδή ». Così A.FRASCETTI, *Augusto e la laudatio di Agrippa. Il bimillenario di Agrippa*, Genova 1990, p.91ss. (seguito ora da HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère*, cit., p.47ss. e p.351), che osserva altresì come, nel frammento di *laudatio* a noi noto, l'unico riferimento all'*imperium* di Agrippa sarebbe stato quello contenuto nell'espressione « καὶ εἰς[ς] ἅς δῆποτέ σε ὑπαρχείας τὰ κοινὰ τῶν Ρωμαίων ἐφέλκοιτο, μηθενὸς ἐν ἐκείναις ἐξουσίαν μείζω <εἶναι> τῆς σῆς ἐν νόμῳ ἐκυρώθη », che sembrerebbe « non apportare molto a una nostra conoscenza più precisa della carriera di Agrippa ... lascian(d)o aperti i problemi relativi al suo *imperium* ». Per una messa a punto sulle varie fasi dell'*imperium* conferito a M. Vipsanius Agrippa vd. DE

rispetto a quello di Augusto, poiché, come scrive Velleio Patercolo (2.121.1), testimone diretto degli eventi di quegli anni,

... *senatus populusque Romanus postulante patre (Augusto, scil.) eius (Tiberii, scil.) ut aequum ei ius in omnibus prouinciis exercitibusque esset quam erat ipsi, decreto complexus est.*

Questo fondamentale esempio credo sia di per sé sufficiente a provare che, con l'espressione *collegium* (o con il verbo greco 'συνάρχειν'), si indicasse un'associazione al potere compiuta mediante il conferimento di un *imperium*. Confrontando tale dato con le testimonianze tacitiana, plutarchea e dionea precedentemente analizzate, non credo quindi si possa revocare in dubbio che la 'correggenza' di L. Vitellius si sia sviluppata nella forma dell'*imperium*.

Con riferimento alla definizione di esso, si potrebbe a tutta prima – stante l'uso, nel testo dioneo, del verbo 'ὑπατεύω'⁵¹ – essere indotti a ipotizzare un'identificazione con un *imperium consulare*. Un dato che, a prima vista, sembra sorprendente, andando a contrastare con quell'*imperium proconsulare* che – stando alla 'vulgata' bibliografica – ci si aspetterebbe di trovare in situazioni del genere⁵².

La questione non è però così semplice e va in proposito rilevato come gli ultimi studi sul tema dell'*imperium* nel primo principato abbiano appurato, stanti anche i più recenti rinvenimenti epigrafici⁵³, l'inconsistenza di quei (pochi) elementi che avevano portato la dottrina più risalente a ritenere che, a cavaliere tra gli ultimi anni della repubblica e gli esordi del principato augusteo, fossero intervenute riforme che « avevano staccato dal consolato il comando militare ed avevano introdotto ... l'*imperium proconsulare* »⁵⁴. Negli ultimi anni,

MARTINO, *Storia, cit.*, IV.1, p.412s. e p.433ss. ed ora soprattutto HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère, cit.*, p.25ss.

⁵¹ Vd. § IV e nt. 35 *retro*.

⁵² E che, infatti, ipotizza ad es. per L. Vitellius A.GALIMBERTI, *Cassio Dione, Storia Romana (Libri LVII – LXIII), cit.*, p.350, nt.167.

⁵³ In primo luogo la c.d. *Tessera Paemeiobrigensis*, tavola bronzea proveniente da El Bierzo (España) e contenente un editto del 15 a.C., per la cui edizione e commento si rinvia a F.COSTABILE, O.LICANDRO, *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla « Transduriana provincia » e l'imperium proconsulare del princeps. Rendiconto preliminare*, Roma 2000, cui *adde* i contributi di P.LE ROUX, F.COSTABILE, O.LICANDRO e G.ALFÖLDY, apparsi in MEP 4 (2001), p.331ss.

⁵⁴ Sono parole di DE MARTINO, *Storia, cit.*, IV.1, p.155, che colloca la distinzione di *imperium domi* e *imperium militiae* in età sillana. Ma la datazione (e l'esistenza

a questo tema hanno dedicato importanti pagine J.-L. Ferrary, O. Licandro, M. Pani, K.M. Girardet⁵⁵; parlare, oggi, di *imperium proconsulare*, dopo gli studi in esame, è, quantomeno per l'età giulio-claudia, improprio. In un recente lavoro, presentato in occasione del convegno per il bimillenario della nascita di Vespasiano svoltosi a Roma nel novembre 2008, lo stesso M. Pani, riconsiderando il tenore della titolatura di Augusto nella c.d. *Tessera Paemeiobrigensis*, ha avuto modo di sottolineare come l'*imperium* del principe rimanga, almeno per il I sec. d.C., sempre 'indistinto e totale', e quindi *consulare* (nel senso cioè di *domi militiaeque*); egli ha altresì rimarcato come l'espressione stessa '*proconsulare imperium*' non sia di età augustea, ma subentri sotto Tiberio (Val. Max. 6.9.7 e 8.1.2), e solo « per assuefazione, non rispondendo evidentemente ad una concettualizzazione originaria precisa che indichi una caratteristica particolare nell'ambito del diritto pubblico ». In età giulio-claudia, quindi, l'*imperium* sarebbe stato ancora di carattere 'indistinto e totale', di volta in volta adoperato nella sfera *domi* o in quella *militiae*⁵⁶.

stessa) di tale distinzione è molto controversa, e A.GIOVANNINI, *Consulare imperium*, Bâle 1983, p.7ss. e p.73ss., la colloca ad es. in età augustea. Una utile messa a punto della questione, con una sostanziale esclusione di ogni separazione tra la sfera *domi* e quella *militiae* dell'*imperium* è adesso in FERRARY, *À propos des pouvoirs*, cit., p.101ss.; ma vd. anche i numerosi contributi di K.M.GIRARDET, apparsi nell'arco di oltre un ventennio ed ora ripubblicati (con aggiornamenti) nel volume *Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat*, Bonn 2007.

⁵⁵ FERRARY, *À propos des pouvoirs*, cit., p.101ss.; O.LICANDRO, *Ancora sul proconsolato del principe alla luce della documentazione epigrafica*, MEP 4 (2001), p.433ss. e part. p.441ss.; PANI, *L'imperium di Tiberio*, cit., p.253ss.; GIRARDET, *Rom auf dem Weg*, cit., passim.

⁵⁶ Sono parole di M.PANI, che ringrazio per avermi fornito il dattiloscritto del contributo (M.PANI, *L'imperium del principe*) in via di pubblicazione negli atti del convegno internazionale, *La lex de imperio Vespasia e la Roma dei Flavi*, Roma 2009, i.c.s. A riprova delle considerazioni sopra compendiate, Pani ha mostrato come, sia per Nerone, sia per Marco Aurelio, le fonti (rispettivamente Tac. *ann.* 12.41.1 e *SHA. Marci Ant. Ph.* 6.6) attestino il conferimento da giovanissimi – in una con altri onori – di un *proconsulare imperium extra urbem*. È evidente, scrive Pani, che « una specificazione ... non avrebbe (avuto) senso se ... l'*imperium proconsulare* del principe (fosse stato inteso) sempre e solo come un *imperium extra urbem* », quasi contrapposto alla *tribunicia potestas*. In questo caso, invece, siamo dinanzi a un *imperium proconsulare 'extra urbem'* limitato cioè alla sola sfera *militiae*, e per questo differente « (dal)l'*imperium* del principe (che) era appunto un *imperium domi militiaeque* pieno ..., chiamato *proconsulare* nell'uso invalso invece di *consulare* solo per indicare che era tenuto dal principe al di fuori della magistratura » consolare.

Ciò premesso, ai fini di una consapevole definizione dell'*imperium* di L. Vitellius, credo sia necessario compiere qualche valutazione in merito a un precedente noto dalle fonti, ovvero quello relativo ai poteri conferiti a L. Aelius Seianus nell'anno 31 d.C.

L'ascesa di L. Aelius Seianus⁵⁷, prefetto del pretorio sin dal 14 d.C., era incominciata nel 27 d.C., anno del ritiro a Capri di Tiberio. Fra gli anni 27 e 31 d.C. Seianus, prefetto del pretorio, era divenuto l'unico canale di comunicazione fra Tiberio e il mondo esterno, tanto che si ritiene che la crescente influenza presso Tiberio non fosse estranea a molti dei processi politici del tempo [cfr. Suet. *Tib.* 61: ... *non tam ipsum (Tiberium, scil.) ab Seianus concitari solitum, quam Seianum quaerenti occasiones sumministrasse*]. Fra il 30 e il 31 d.C. Seianus era all'apice della sua potenza. Tiberio non mancava di mostrare apertamente la sua predilezione per il prefetto al pretorio e, come è noto, questi era stato designato al consolato ordinario per l'anno 31 d.C., insieme a Tiberio, console per la quinta volta (CIL X 1233 = *ILS* 6124; Suet. *Tib.* 65.1; Dio 58.4.3 [Xiph. 145 R. St.]). Una designazione che segnava il passaggio dal rango equestre a quello senatorio, contribuendo ad accrescere l'aspirazione di Seianus alla successione di Tiberio; e, benché non esistano esplicite testimonianze al riguardo (ci manca Tacito, e lo stesso Dione ci perviene, in buona parte, in eserti), è pressoché certo che Seianus, in concomitanza con l'ascesa al consolato, avesse rimesso la *praefectura praetorio*. Nel maggio del 31 d.C. (l'8 secondo un frammento dei *Fasti Nolani* [CIL X 1233 = *ILS* 6124], il 15 – ma la data è probabilmente corrotta – secondo Suet. *Tib.* 26.2), Tiberio e Seianus avrebbero a loro volta rimesso i fasci, venendo sostituiti dai *suffecti* Faustus Cornelius Sulla e Sex. Teidius Catullus.

A questo punto la tradizione si fa lacunosa, ma da Dio 58.7.4 (confermato indirettamente da Ios. *ant.* 18.181-182) sappiamo come, sempre nell'anno 31 d.C., Seianus ottenne ciò che Dione chiama *anthupatiké exousía*. A conti fatti, non sappiamo se questa *anthupatiké exousía*, che possiamo identificare con un *imperium*, sia stata conferita a Seianus prima o dopo la deposizione del consolato, nel maggio del

⁵⁷ PIR A 255, cui adde ABSIL, *Les Préfets du prétoire*, cit., p.124ss. Utili considerazioni sul ruolo politico di Seianus in D.HENNIG, *L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius*, München 1975, passim, e in Z.YAVETZ, *Tiberio. Dalla finzione alla pazzia*, Bari 1999, p.66ss.

31 d.C.⁵⁸. Se confrontiamo però questo *imperium/exousia* con quello conferito nel 17 d.C. a Germanico, console designato per l'anno successivo, *ad rerum transmarinarum statum componendum*, è verosimile che esso, come già quello di Germanico, fosse « destinato ad affiancarsi a quello inerente al consolato e a coesistere con esso, confermando comunque una sua specifica identità »⁵⁹. Come è verosimile anche che l'*imperium/exousia* di Seianus non fosse *aequum* rispetto a quello del principe, ma fosse sottoposto ad esso, secondo una gerarchia di *imperia* affermatasi in età tiberiana, proprio con il conferimento a Germanico dell'*imperium* sulle province transmarine (gerarchia che Pani ritiene elaborata – verosimilmente da C. Ateius Capito – per ovviare all'intrasmissibilità di quella *auctoritas* sulla base della quale si era fondata la gerarchia di età augustea⁶⁰).

Ciò che però è veramente importante ai fini del nostro discorso è che, sino alla morte⁶¹, Seianus abbia esercitato – assente il principe (Tiberio era sempre a Capri) – il potere derivantegli dall'*imperium/exousia* precipuamente all'interno dell'*Urbs*. Tale *imperium*, quindi, oltre a non essere sottoposto (come già quello del principe) ad alcuna limitazione all'interno del *pomerium*, sarebbe stato esercitabile tanto nella sfera *domi*, quanto in quella *militiae*; si appalesa pertanto la suggestione che l'*imperium* di Seianus, seppur gerarchicamente inferiore a quello di Tiberio, si presentasse come assorbente e totale quanto quello del principe (soprattutto in assenza di lui)⁶².

⁵⁸ R. SEAGER, *Tiberius*, Oxford 2005², p.183, afferma invece più decisamente che L. Aelius Seianus avesse ottenuto l'*imperium* solo dopo aver rimesso il consolato nel maggio del 31 d.C.

⁵⁹ Così, con riferimento all'*imperium* di Germanico, F. GRELLE, *Il Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre*, SDHI 66 (2000), p.230 [= F. GRELLE, *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. FANIZZA, Roma 2005, p.471].

⁶⁰ PANI, *L'imperium di Tiberio*, cit., part. p.256ss.

⁶¹ Avvenuta nell'ottobre del 31 d.C., probabilmente in ragione dell'aspettativa di Seianus di conseguire la *tribunicia potestas*, cosa che avrebbe significato la designazione alla successione (Suet. *Tib.* 65.1 e Dio 58.9.2 e 5). Sull'opposizione sociale a L. Aelius Seianus, dovuta al fatto che, per l'età giulio-claudia non fosse ancora tollerata una gerarchia di corte indipendente da quella di rango, cfr. PANI, *La corte dei Cesari*, cit., p.44ss.

⁶² Sull'*imperium* 'totale' di Tiberio vd. quanto rilevato da PANI, *L'imperium di Tiberio*, cit., p.261, che a ragione riporta le parole di un'*oratio* di Tiberio pronunciata in senato nel 22 d.C. (Tac. *ann.* 3.53.3): *quia non aedilis aut praetoris aut consulis partes sustineo: maius aliquid et excelsius a principe postulatur*. Va altresì rilevato come, anche nell'epitome di Dione di Xifilino relativa all'anno 31 d.C. (58.6.2 [Xiph.

Riepilogando, appare ben chiaro come l'*imperium* dei *collegae principum* fosse, almeno sino a tutta l'età di Tiberio, 'indistinto e totale' esattamente come quello dei principi (e subordinato solo ad esso), senza che la gerarchia degli *imperia* introdotta alla morte di Augusto influisse in alcun modo sulle sfere di competenza *domi* e *militiae*.

Applicando tali postulati all'interpretazione dei poteri conferiti nel 43 d.C. a L. Vitellius, possiamo quindi ben spiegare come mai, per descrivere l'*imperium* conferito da Claudio al suo *collega* (*imperium* che gli permetteva di occuparsi tanto degli affari interni [τὰ μὲν οἴκοι] quanto anche di quelli relativi alle truppe [καὶ τοὺς στρατιώτας]) Dione utilizzasse il verbo 'ὑπατεύω'. Si tratta infatti di un verbo che – riconducibile alla sfera dei poteri consolari – guarda alla sostanza del potere conferito a L. Vitellius, modellato per forza ed ampiezza, come già quello del principe, sull'*imperium consulare domi et militiae* che aveva caratterizzato il consolato in età repubblicana⁶³.

Mediante la costruzione di questo *imperium* 'totale', *domi militiaeque*, sarebbe quindi venuta a crearsi quella situazione di 'correggenza' ben descritta da Dione, allorquando afferma che Claudio fece in modo che L. Vitellius governasse 'in modo uguale a lui', 'come lui' ('ἕξ ἴσου ... ἑαυτῷ').

Non possiamo affermare invece con certezza se il *senatus consultum* di investitura prevedesse, fra Claudio e L. Vitellius, una gerarchia degli *imperia*, oppure se venisse riesumato il modello augusteo dell'*imperium aequum* (come del resto potrebbe indurre a ritenere – oltre al tenore del passo dioneo e alla frequente riproposizione, nel principato di Claudio, di modelli augustei⁶⁴ – il

148 R. St.] Seianus venga indicato come *sunárchon* di Tiberio, non in quanto collega nel consolato, bensì in quanto correggente del potere.

⁶³ Non deve a questo punto meravigliare che, per fare riferimento al medesimo *imperium* indistinto e totale conferito prima a Seianus, poi a Vitellius, Dione abbia utilizzato una volta l'espressione '*anthupatiké exousía*', un'altra il verbo '*upateuén*'. Come ben osserva M.PANI, *L'imperium del principe*, cit., Dione utilizza spesso una terminologia anticipata sui tempi, definendo *proconsulare* un *imperium* che ancora non era noto come tale, mentre – con riferimento a L. Vitellius (e forse per influsso della fonte utilizzata) – lo storico di Nicea potrebbe aver posto l'accento non tanto sul nome dell'*imperium*, quanto piuttosto sulla sostanza (*domi militiaeque*, quindi *consulare*) di esso (opinione che trova il conforto anche di Michèle Trannoy-Coltelloni [lettera del 17 febbraio 2009]).

⁶⁴ Si vd. in proposito, il giudizio di CROOK, *Consilium Principis*, cit., p.40; spunti sulla sopravvivenza dei modelli augustei in Claudio ora in W.TRILLMICH, *Aspekte der*

fatto che Claudio avesse varcato i *fines imperii*, creando pertanto un 'vuoto di potere').

Ad ogni modo, credo non sia errato ritenere che la 'correggenza' tra Claudio e L. Vitellius sia un esempio di 'collegialità impropria'; d'altro canto, sarebbe impensabile, per la metà del I sec. d.C., un'associazione nel potere che si esplicasse in forme e con categorie differenti⁶⁵. Come osserva De Martino, infatti, dopo le esperienze di associazione nel potere compiute da Augusto, « anche nell'età successiva si continuò l'uso di conferire i poteri ad un *collega* o *consors* in modo più o meno ampio secondo l'esigenza del momento. (...) Che tra l'imperatore ed il suo collega nell'uno o nell'altro potere vi fosse una diversità di rango è [però] incontestabile, anche nei casi in cui (...) i poteri furono dati con la massima ampiezza ». E anche laddove non si fosse riuscita a distinguere (ma non è questo – evidentemente – il nostro caso) « una diversa estensione o gerarchia nell'*imperium*, l'imperatore era sempre superiore al collega in virtù della sua *auctoritas* »⁶⁶.

Ad ogni modo, rinunciando a di creare una nuova carica 'imperiale' *ad hoc*, Claudio avrebbe evitato che i poteri del suo *collega* destassero lo sdegno dell'ala più conservatrice dei *patres*, poco incline ad ammettere, almeno in questa fase, l'assommarsi di poteri nelle mani di una sola persona che non fosse il principe. E, soprattutto in ragione di ciò, credo risulti improponibile quanto sostenuto da Mommsen, ovvero che la funzione di L. Vitellius fosse priva di ogni fondamento formale⁶⁷; il risultato di un esercizio 'de facto' del potere sarebbe stato infatti, sotto il profilo simbolico, disastroso.

A quanto apprendiamo da Dione, infine, L. Vitellius avrebbe gestito l'*imperium* conferitogli per un semestre (ἑξάμηνον ὄλον),

« Augustus-Nachfolge » des Kaisers Claudius, in *Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.), Umbruch oder Episode ? Internationales interdisziplinäres Symposium aus Anlaß des hundertjährigen Jubiläums des Archäologischen Instituts der Universität Freiburg i. Br. 16.- 18. Februar 1991*, hrsg. von V.M.STROCKA, Mainz 1994, p.69ss.

⁶⁵ Tanto più che, da un lato strettamente giuridico, i poteri dei 'correggenti' erano, sino alla prima età antonina, 'indipendenti', 'non collegiali', sia per l'*imperium* che per la potestà tribunitia. Vd., in proposito, le argomentazioni di DE MARTINO, *Storia*, cit., IV.1, p.438ss.

⁶⁶ Vd. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV.1, p.436ss., e part. p.437 e p.438, da cui si cita.

⁶⁷ Cfr. § 2 nt. 20 *retro*.

ovvero sino al ritorno di Claudio dalla *Britannia*⁶⁸. Ma potrebbe trattarsi di una notizia ricavata *ex post* da Dione o dalla sua fonte: è più probabile, invece, che nel *senatus consultum* – poi seguito da una *lex* – che (fra il giugno e gli inizi di luglio del 43 d.C.) conferì a L. Vitellius l'*imperium*, la cessazione di esso fosse subordinata al rientro del principe a Roma⁶⁹.

⁶⁸ Cfr. § 4 nt. 36 *retro*.

⁶⁹ Di più difficile definizione (e si cerca qui di rispondere al quesito da cui abbiamo preso le mosse) è invece se, rientrato il principe a Roma, L. Vitellius abbia ottenuto la *praefectura Urbi*; non ci sono elementi decisivi in proposito e la questione sembra destinata a rimanere, si diceva, allo stato della documentazione, irrisolta. Ad ogni modo, come osservato da R. Syme, la *praefectura Urbi* giungeva all'apice della carriera senatoria, superata solo da un terzo consolato (SYME, *Prefects of the City, cit.*, p.1057 [608]). Possibile pertanto che, qualora mai L. Vitellius, abbia ottenuto tale carica dopo il secondo consolato (gestito per l'appunto nel primo bimestre del 43, quale console ordinario e collega del principe) e dopo l'esercizio dell'*imperium* (luglio 43 – gennaio 44 d.C.), l'abbia tenuta sino alla vigilia del suo terzo consolato (e poi della censura), nel 47 d.C., allorquando sarebbe stato sostituito, per l'appunto, da L. Volusius Saturninus (meno probabile – stante il sommarsi di più cariche in una sola persona – risulterebbe invece una sostituzione di L. Vitellius solo dopo la sua morte, e cioè intorno al 52 d.C.).